

Comune di TOANO

Provincia di Reggio Emilia

Oggetto: Parere sulla PREINTESA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA RELATIVO AI CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2022

IL REVISORE DEI CONTI

La sottoscritta, Dott.ssa Alessandra Savini, Revisore dei Conti del Comune di Toano nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16 Aprile 2020, Ricevuta dall'Ente la documentazione relativa alla pre-intesa di cui all'oggetto,

Considerato che:

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016/2018;
- in data 14.02.2020 è stato definitivamente sottoscritto il CCDI di parte normativa relativo al triennio 2019/2021;
- con deliberazione di G.C. 14/2020 è stato approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance ed i criteri per la progressione economica nella categoria ed il regolamento per la disciplina, la costituzione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2019-2021; le relative disposizioni in materia di costituzione e utilizzo del fondo avranno efficacia dal 01.01.2023, secondo quanto stabilito dallo stesso contratto;
- il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2022 è stato costituito, con determinazione del Responsabile U.O. Contabile n. 52 del 18.10.2022 (parere del revisore n. 14 del 31/10/2022);
- per la costituzione si è tenuto conto delle nuove regole introdotte dal CCNL del 21/05/2018 ed altresì dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28.06.2019

Vista:

- la relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria allegata alla documentazione di pre-intesa, sottoscritta dal responsabile di servizio;
- Il decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) con particolare riferimento agli artt. 40 – 50;
- il C.C.N.L. dei dipendenti del comparto delle Regioni e delle AA.LL. del 21/05/2018, con particolare riferimento all'art. 8 ed all'art. 67, che disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall'anno 2018;
- Rilevato che il suddetto C.C.N.L. ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:
 - a) Risorse stabili che presentano le caratteristiche di “certezza, stabilità e continuità” e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
 - b) Risorse variabili che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;

- Visto lo Statuto il Regolamento di contabilità dell'Ente e l'art. 23 del d. lgs. 75/2017;

Premesso

- che l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Revisore effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 8 del CCNL 21 maggio 2018;
- Considerato che l'art. 40 comma 3 quinquies del citato D.Lgs 165/2001 dispone la nullità delle clausole dell'accordo qualora in contrasto con i vincoli dei contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale

RILEVATO

- che il fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori di ente è quantificato definitivamente per l'anno 2022 in € **57.223,15**, come determinato con determinazione U.O. Contabile n. 52 del 18.10.2022;
- Vengono inoltre portate in aumento delle disponibilità delle risorse variabili dell'anno 2022, costituite come sopra indicato, Euro 144,88 derivanti da economie su fondo di parte stabile dell'anno 2021 verificatesi in sede di liquidazione delle risorse, derivanti da valutazioni inferiori al 100%; tali somme restano escluse dal limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;
- Per quanto sopra detto le somme oggetto della contrattazione Risorse decentrate 2022, come ammontano a complessivi Euro **57.368,03.**;
- Il fondo disponibile di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto del comma 3, art. 68 del CCNL 21.05.2018, è destinato ai seguenti utilizzi:

1- DESTINAZIONE DEL FONDO <i>Risorse destinate agli istituti di cui all'art. 68, comma 1 – CCNL 21/5/2018 (utilizzi vincolati)</i>		Euro 26.458,79
Indennità di comparto a carico fondo	CCNL 2004 ART. 33	5.469,59
Progressioni orizzontali storiche		20.989,20
Descrizione		2022 € 30.909,24
2 - Risorse destinate agli istituti di cui art. 68, comma 2 e 3 – CCNL 21/5/2018		
a) Indennità varie (Turno, Rischio, Disagio, Reperibilità, Maneggio valori, Responsabilità, Servizio esterno)		
Rischio		620,00
Reperibilità		60,00
Maneggio Valori		800,00
Servizio esterno		330,00
Turno		2.200,00
Specifiche Responsabilità		8.400,00
b) Progressioni Economiche Orizzontali (decorrenza anno 2022)		5.500,00
c) Performance Organizzativa		
d) Performance Individuale		10.749,24
e) Progetti specifici		
Progetto Miglioramento servizi pubblici Salvaguardia del patrimonio		700,00

Progetto Polizia locale (unione)	950,00
f) Incentivi di progettazione	
g) Sanzioni codice della strada destinate a previdenza complementare PL	600,00
Totale destinazioni	57.368,03

- le risorse decentrate trovano copertura finanziaria nei vari capitoli di spesa relativi al costo del personale a carattere fisso e accessorio.

RILEVATO

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili,

CERTIFICA

- il rispetto dei vincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali vigenti del comparto enti locali;
- la compatibilità economico-finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;
- la legittimità relativamente al rispetto delle competenze del contratto integrativo;
- il rispetto del contenimento delle spese in materia di impiego pubblico.

Ravenna, lì 21/12/2022

Il Revisore Unico
Dott. Alessandra Savini

